

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore nove e minuti dieci

15 dicembre 2009 h. 9,10

In Ferentino, presso l'Hotel Bassetto, via Casilina Km. 74,600.

Su richiesta

della società "COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A." (denominazione abbreviata "COG EME SET S.P.A.") con sede in Milano, Corso Venezia n. 21, avente codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10367480158, iscritta al numero 1368310 del REA presso la C.C.I.A.A. Milano, capitale sociale Euro 35.505.400,00 versato per Euro 28.061.200,00.

Io sottoscritto Avv. Giovanni Piacitelli, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, mi sono trovato per assistere elevandone verbale ove sopra all'assemblea ordinaria e straordinaria della società richiedente convocata in prima convocazione in questo luogo, giorno per le ore 9.00, con avviso pubblicato sul quotidiano Finanza Mercati del 14 novembre 2009, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo, codice civile, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, con un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, IV comma, secondo periodo del codice civile e dell'art. 6 dello statuto sociale. Conseguente modifica dell'art. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente

- TESTA MAURIZIO, nato a Parma il giorno 14 agosto 1953, imprenditore, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società, ove sopra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società richiedente.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo assume la presidenza a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, e, a titolo personale ed a nome di "COG EME SET S.P.A." in prosieguo anche indicata "Cogeme", rivolge un benvenuto a tutti gli azionisti riuniti in assemblea.

Il Presidente alle ore nove e minuti dieci dichiara aperta la riunione e dà atto che:

- del Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al Comparente, i Signori Bozzini Carlo, Marco Zanchi, Luciano Lami

hanno giustificato l'assenza i Consiglieri signori Giuseppe Zudè, Piero Merlo,

Walter Lazzari

- del Collegio sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Paolo Castaldi, Presidente

mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri del Collegio Sindacale.

- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB, appositamente accreditati.

(Nessuna richiesta di accreditamento è pervenuta.)

Segnala altresì la presenza di alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo, muniti di idonea attestazione, che ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, che sono, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, muniti di contrassegno di riconoscimento.

Il Presidente dichiara che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 co.1 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (la "Delibera CONSOB"), dalla "Tabella sintetica delle modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate in vigore durante il periodo transitorio" pubblicata da CONSOB a seguito delle modifiche approvate con delibera n. 16850 del 1 aprile 2009 alla citata Delibera Consob e dall'articolo 1 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Finanza & Mercati" del 14 novembre 2009, con indicazione dell'ordine del giorno di cui darà lettura in seguito;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui alla De-

libera CONSOB e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A;

- in data 27 novembre 2009 sono state depositate - e lo sono attualmente - presso la sede sociale, presso la sede operativa ed amministrativa, presso Borsa Italiana S.p.A:

- le relazioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 e agli articoli 72, comma 1, e 73 della Delibera CONSOB;

- la relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, cod. civ. e dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La suddetta documentazione è stata inviata a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta.

E' stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, dall'articolo 10 dello Statuto sociale e dall'art. 2 co.1 del Regolamento Assembleare in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe, ai sensi degli articoli 2370 e 2372 del codice civile e dalla Delibera CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificata;

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E della Delibera CONSOB, secondo quanto risulta all'Emittente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e ai dati pubblicati sul sito di Consob alla data dell'assemblea, si elencano gli Azionisti che partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale di Cogeme Set:

- TMS EKAB S.R.L. con una partecipazione del 54,946% del capitale sociale e risultano depositate azioni pari al 53,69840%;

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA con una partecipazione del 9,093% del capitale sociale e risultano depositate azioni pari al 8,02411%;

- EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. con una partecipazione del 4,825% del capitale sociale;

- FIL LIMITED con una partecipazione del 2,011% del capitale sociale;

ricorda, inoltre, che alla data del 15 dicembre 2009, Cogeme Set S.p.A., possiede direttamente, n. 289.000 azioni proprie, pari al 0,776% del suo capitale sociale;

- per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98, si rende nota l'esistenza di due patti parasociali:

1. Patto parasociale (di seguito "Patto") stipulato tra tutti i soci di TMS - EKAB Srl, la quale controlla di diritto ex art. 2359 primo comma, n.1 codice civile, la Società.

Oggetto del Patto sono tutte le quote della TMS-EKAB Srl, società di diritto italiano, con sede in Piacenza, Via Poggiali n.43, codice fiscale 01356930337, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza nr. 01356930337, capitale sociale 100.000,00 diviso in nr. 100.000 quote del valore di euro uno cadauna.

Il Patto, entrato in vigore tra i Soci Sindacati in data 26 settembre 2006 con durata pari a tre anni, è stato rinnovato tra gli stessi in data 26 settembre 2009 per un ulteriore durata di tre anni con decorrenza da tale data.

Il Patto ha ad oggetto le pattuizioni dei soci sindacati relative alla nomina

dell'organo amministrativo della TMS-EKAB Srl, all'espressione del diritto di voto nelle assemblee della stessa nonché ai vincoli per il trasferimento delle quote sindacate.

2. Patto parasociale di "consultazione" (di seguito "Patto di Consultazione") stipulato tra Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì tutti soci della Società Cogeme.

Oggetto del Patto di Consultazione sono n. 260.000 azioni ordinarie della società Cogeme. Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. ha conferito al Patto di Consultazione n. 45.000 azioni di Cogeme, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna n. 100.000 azioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola n. 85.000 azioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì n. 30.000 azioni. In virtù del Patto di Consultazione nessun soggetto esercita il controllo di Cogeme secondo quanto dispone l'art. 2359 codice civile.

Il Patto è entrato in vigore tra i Soci Sindacati il 25 giugno 2007 e ha durata di tre anni con decorrenza da tale data ed ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di Cogeme.

Invita, inoltre, gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98.

Nessuno richiede la parola.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni

per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nessuno interviene

Il Presidente dichiara che:

- I presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e per la precisione il 61,722523% del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dall'articolo 9 co.1 dello Statuto sociale, dichiara l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Parte Ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di delega al consiglio di amministrazione, ex art. 2443 codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo, codice civile, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, con un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, IV

comma, secondo periodo del codice civile e dell'art.6 dello statuto sociale.

Consequente modifica dell'art. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126 bis del D.Lgs 58/1998.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, ha ritenuto opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Innanzitutto, che a ciascun Azionista intervenuto alla presente Assemblea è stata consegnata all'ingresso apposita cartella contenente:

(a) avviso di convocazione;

(b) testo dello Statuto sociale vigente;

(c) relazioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 e gli articoli 72, comma 1, e 73 della Delibera CONSOB;

(d) la relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, cod.civ. e dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

(e) informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Si è riservato di comunicare durante lo svolgimento dell'Assemblea e comunque prima di ciascuna votazione i dati definitivi circa gli Azionisti presenti e il numero delle azioni rappresentate, e pertanto ha invitato coloro che doversero assentarsi di volerlo far constatare agli incaricati all'uscita della sala.

Inoltre, fa presente che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati ad alzare la mano e a presentarsi indicando le proprie generalità;

- gli interventi hanno luogo secondo l'ordine delle richieste rilevato dal Com-
parente;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formu-
lare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed
a contenerne la durata, possibilmente, in 15 minuti;

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte sono fornite al termi-
ne di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica,
possibilmente, non superiori a 5 minuti.

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati sono riportati
nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle rispo-
ste fornite e delle eventuali repliche;

- nel verbale dell'assemblea sono inseriti i nominativi degli azionisti che han-
no espresso voto contrario o si sono astenuti o si sono allontanati prima di
una votazione;

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o in
delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, è allegato al verba-
le dell'assemblea;

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 co.1 dello Statuto sociale,
l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge e,
cioè, rispettivamente a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di più
della metà del capitale sociale ex art. 2443, comma 2 cod. civ..

Parte Ordinaria

Il Presidente dà lettura dell'argomento posto al primo punto all'ordine del
giorno della parte ordinaria:

“Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Rammenta ai presenti che, con deliberazione assunta in data 28 aprile 2008, l'Assemblea ordinaria dei soci aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Cogeme Set S.p.A. ad acquistare e a disporre delle azioni proprie entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 Codice Civile, pari al 10% del capitale sociale al momento della delibera, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione.

Tale periodo di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie si è concluso in data 28 ottobre 2009, pertanto, è opportuno che l'Assemblea deliberi in merito rilasciando una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente.

Precisa, poi, che l'art. 2357-ter, comma 2 del cod. civ. dispone che, senza l'autorizzazione dell'assemblea, il diritto di opzione relativo alle azioni proprie è attribuito proporzionalmente alle altre azioni. Perciò al fine di cogliere tutte le opportunità concesse dalla legge, è, altresì, necessario che l'Assemblea deliberi relativamente all'esercizio del diritto di opzione.

Per i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie rinvia i Signori Azionisti alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998 e degli articoli 73 e 93 e dell'all. 3A della Delibera CONSOB, depositata e pubblicata a norma di legge e regolamenti, nonché distribuita all'ingresso ai presenti, e propone all'Assemblea di assumere la seguente deliberazione.

Chiede a me Notaio di dare cortesemente lettura della proposta di delibera

compresa nella relazione.

Io Notaio dò lettura di quanto segue:

“L’Assemblea, preso atto della proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

A) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e vendita di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

(i) numero massimo di 10.935.480 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 pari alla quinta parte del capitale sociale alla data della relazione del Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società controllate, per il periodo intercorrente tra la data dell’Assemblea di autorizzazione e l’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

(ii) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 144- bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest’ultima che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negocia-

zione in vendita.

(iii) Gli acquisti potranno essere effettuati per un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni. Gli acquisti potranno, anche, essere effettuati, in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvati con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

(iv) Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o mediante scambio con partecipazioni nell'ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria ad un corrispettivo unitario comunque non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati nei 5 giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di cessione di azioni in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria;

(v) Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, ove applicabile;

B) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione all'esercizio del diritto di opzione relativo alle azioni proprie in possesso della Società dalla data della presente delibera fino

all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in conformità a quanto previsto dalla legge e - pro quota - alle condizioni fissate dall'eventuale offerta in opzione;

C) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni e l'esercizio del diritto di opzione ex art. 2357 ter comma 2 del Codice Civile e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e per provvedere all'informativa al pubblico e alla Consob in relazione alle operazioni qui autorizzate, ai sensi della normativa applicabile.”

Il Presidente apre la discussione sull'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ed invita i soci, che desiderano intervenire sul detto argomento, di comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di passare alla votazione comunica che sono presenti n° 3 azionisti, portatori di n° 34.640.161 azioni in proprio e per delega, pari al 61,722523% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Mette la Deliberazione in votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione, il Presidente proclama il risultato comunicando che

l'Assemblea dei presenti, all'unanimità

delibera

A) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e vendita di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

(i) numero massimo di 10.935.480 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 pari alla quinta parte del capitale sociale alla data della relazione del Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società controllate, per il periodo intercorrente tra la data dell'Assemblea di autorizzazione e l'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

(ii) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

(iii) Gli acquisti potranno essere effettuati per un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo

nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni . Gli acquisti potranno, anche, essere effettuati, in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvati con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

(iv) Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o mediante scambio con partecipazioni nell'ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria ad un corrispettivo unitario comunque non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati nei 5 giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di cessione di azioni in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria;

(v) Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, ove applicabile;

B) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione all'esercizio del diritto di opzione relativo alle azioni proprie in possesso della Società dalla data della presente delibera fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in

conformità a quanto previsto dalla legge e - pro quota - alle condizioni fissate dall'eventuale offerta in opzione;

C) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni e l'esercizio del diritto di opzione ex art. 2357 ter comma 2 del Codice Civile e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e per provvedere all'informativa al pubblico e alla Consob in relazione alle operazioni qui autorizzate, ai sensi della normativa applicabile

Parte Straordinaria

Il Presidente passa alla lettura dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

“1. Proposta di delega al consiglio di amministrazione, ex art. 2443 codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo, codice civile, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, con un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, IV comma, secondo periodo del codice civile e dell'art. 6 dello statuto sociale. Conseguente modifica dell'art. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione delle modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale concernente l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del

10% del capitale a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato come confermato dalla Società incaricata della revisione contabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma quarto, secondo periodo, codice civile e dell'art. 6 dello Statuto.

Tale proposta è finalizzata a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della Società e del Gruppo. Infatti, nell'ambito della strategia competitiva di crescita interna e/o esterna del Gruppo Cogeme Set, si ritiene fondamentale poter disporre di risorse finanziarie coerenti con i progetti di espansione della Società e rafforzare il suo posizionamento sul mercato. Si reputa, altresì, importante per la Società favorire l'ingresso di nuovi investitori qualificati italiani e/o esteri che potrebbero supportare il percorso di crescita ed investimenti del Gruppo Cogeme Set.

In particolare la proposta prevede di modificare l'art. 6 dello statuto aggiungendo un paragrafo relativo alla delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo nominale massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Al riguardo rinvia alla Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998, e della connessa re-

lazione ex artt. 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99, depositata ai sensi di legge, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione sul sito internet della società, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, all'ingresso.

Il Presidente in relazione a quanto sopra, prima di sottoporre all'approvazione la seguente proposta di deliberazione, chiede al Collegio Sindacale di attestare ai sensi dell'art. 2438 cod. civ., se le azioni precedenti emesse dalla società siano interamente liberate

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e attesta che il capitale sociale è pari ad euro 35.505.400,00 sottoscritto, versato ed esistente per Euro 28.061.200,00.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale e chiede a me Notaio di dare cortesemente lettura della proposta di delibera compresa nella relazione.

Io Notaio dò lettura di quanto segue:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di Revisione ex art. 2441, comma 4, seconda parte codice civile, nonché dell'attestazione del Collegio Sindacale, con riferimento all'articolo 2438 codice civile, che il capitale risulta interamente sottoscritto e versato;

delibera

1) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali eu-

ro 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

2) per l'effetto, di modificare come segue l'art.6 dello Statuto Sociale, inserendo prima del terz'ultimo capoverso la seguente formulazione:

“L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 15 DICEMBRE 2009 VERBALIZZATA DAL NOTAIO GIOVANNI PIACITELLI DI FROSINONE REPERTORIO 66136/16783 HA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., LA FACOLTÀ DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE MASSIMO DI 6 MESI DALLA DATA DELLA DELIBERA, IL CAPITALE SOCIALE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE PREESISTENTE, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE DI NOMINALI EURO 0,50 CIASCUNA, PER UN NUMERO MASSIMO DI 5.612.240 AZIONI, GODIMENTO REGOLARE, RISERVATE IN SOTTOSCRIZIONE A UNO O PIÙ INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E/O ESTERI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, ULTIMO PERIODO DEL COD. CIV., A CONDIZIONE CHE IL PREZZO DI EMISSIONE CORRISPONDA AL VALORE DI MERCATO E CIÒ SIA CONFERMATO IN APPOSITA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.”

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri sopra indicati, il potere di stabilire tempi, modalità, termini dell'Aumento di Capitale – che saranno illustrati dal consiglio in sede di aumento del capitale sociale – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere di definire:

(i) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, fermo restando il suddetto importo massimo del 10% del capitale;

(ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, codice civile e che il contenuto di tale requisito si indica in un prezzo pari (a) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre (3) mesi precedenti la data della delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto massimo del 5%, o, se maggiore, (b) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni borsistici con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto pari a quello applicato sub (a) e comunque nei limiti dello sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale che sarà confermato con apposita relazione della società di revisione. Il prezzo ufficiale sarà rilevato dal circuito internazionale bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo. Solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale;

(iii) le modalità di collocamento delle azioni di nuova emissione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, ivi compresa la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti;

4) di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché provvedano ad espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compresa l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese, dopo ciascuna esecuzione di aumento di capitale nel frattempo deliberato, le prescritte attestazioni, ai sensi dell'art. 2444 codice civile, nonché il deposito nel Registro medesimo del testo aggiornato dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 codice civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo e unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Invita i soci, che desiderano intervenire sul detto argomento, di comunicare il proprio nominativo.

Prende la parola il socio Rodino Walter che chiede notizie sugli investimenti in corso in Romania ed in India, sull'andamento economico della società e

preannuncia il voto favorevole. Il Presidente fa presente che a seguito dell'andamento del mercato i risultati economici che si sperava di conseguire nel 2009 saranno probabilmente raggiunti nel 2010. Dà quindi la parola al Consigliere Bozzini il quale fornisce ulteriori informazioni sull'andamento economico della Società e sottolinea che l'aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento finanziario della società e ad un eventuale ampliamento della compagine sociale.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di passare alla votazione comunica che sono presenti n° 3 azionisti, portatori di n° 34.640.161 azioni in proprio e per delega, pari al 61,722523 % del capitale sociale.

Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Mette la Deliberazione in votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione, il Presidente, comunica che l'assemblea dei presenti, all'unanimità

delibera

1) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del cod. civ., a condizione

che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

2) per l'effetto, di modificare come segue l'art.6 dello Statuto Sociale, inserendo prima del terz'ultimo capoverso la seguente formulazione:

“L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 15 DICEMBRE 2009 VERBALIZZATA DAL NOTAIO GIOVANNI PIACITELLI DI FROSINONE REPERTORIO 66136/16783 HA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., LA FACOLTÀ DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE MASSIMO DI 6 MESI DALLA DATA DELLA DELIBERA, IL CAPITALE SOCIALE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE PREESISTENTE, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE DI NOMINALI EURO 0,50 CIASCUNA, PER UN NUMERO MASSIMO DI 5.612.240 AZIONI, GODIMENTO REGOLARE, RISERVATE IN SOTTOSCRIZIONE A UNO O PIÙ INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E/O ESTERI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, ULTIMO PERIODO DEL COD. CIV., A CONDIZIONE CHE IL PREZZO DI EMISSIONE CORRISPONDA AL VALORE DI MERCATO E CIÒ SIA CONFERMATO IN APPOSITA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.”

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri sopra indicati, il potere di stabilire tempi, modalità, termini dell'Aumento di Capitale – che saranno illustrati dal consiglio in sede di aumento del capitale socia-

le- ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere di definire:

(i) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, fermo restando il suddetto importo massimo del 10% del capitale;

(ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, codice civile e che il contenuto di tale requisito si indica in un prezzo pari (a) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre (3) mesi precedenti la data della delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto massimo del 5%, o, se maggiore, (b) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni borsistici con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto pari a quello applicato sub (a) e comunque nei limiti dello sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale che sarà confermato con apposita relazione della società di revisione. Il prezzo ufficiale sarà rilevato dal circuito internazionale bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo. Solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale;

(iii) le modalità di collocamento delle azioni di nuova emissione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, ivi compresa la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti;

4) di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché provvedano ad espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compresa l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese, dopo ciascuna esecuzione di aumento di capitale nel frattempo deliberato, le prescritte attestazioni, ai sensi dell'art. 2444 codice civile, nonché il deposito nel Registro medesimo del testo aggiornato dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 codice civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione.

Il nuovo testo dello statuto sociale si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa sottoscrizione a norma di legge.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa l'odierna Assemblea alle ore dieci e minuti dieci (h. 10,10).

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale in Assemblea ho dato lettura al Comparente che da me personalmente interpellato lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa ventisei pagine

compresa la presente fin qui di fogli ventisei.

F.TO: MAURIZIO TESTA

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 dicembre 2009
(2^ Convocazione 16 dicembre 2009)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 66136
RACCOLTA N. 16783

Sono ora rappresentate in aula numero 34.640.161 azioni ordinarie pari al 61,722523 % del capitale Sociale, di cui numero 34.640.161 ammesse al voto pari al 61,722523 % del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al voto, di cui numero 1 presenti in proprio. Inoltre, numero 2 azionisti sono rappresentati per delega.



15/12/2009 9.12.42 10 SupervRea (ApAsT)

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :2
Teste: 3

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 dicembre 2009
(2^ Convocazione 16 dicembre 2009)

LISTA PRESENTI IN AULA 15/12/2009 9.01.53

	Cognome/Nome	Tot. Azioni	Proprio	Delega
2	DE BENEDETTO MARIALUISA	0	0	0
DE	CENTROBANCA SPA	4.503.324	0	4.503.324
3	RODINO` WALTER	5	5	0
1	SOLLIMA GIULIANO	0	0	0
DE	TMS-EKAB SRL	30.136.832	0	30.136.832
Totale Presenti : 3		34.640.161	5	34.640.156
% sul Tot. azioni in circolazione:		61,722523%		



Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2	DE BENEDETTO MARIALUISA 14/02/1982 TARANTO			0	0
1	D CENTROBANCA SPA MILANO			4.503.324	4.503.324
Totale azioni				4.503.324 8,024112%	4.503.324 8,024112%
3	RODINO' WALTER 10/08/1972 ROMA			5 0,000009%	5 0,000009%
1	SOLLIMA GIULIANO 23/08/1964 MILANO			0	0
1	D TMS-EKAB SRL PIACENZA			30.136.832	30.136.832
Totale azioni				30.136.832 53,698402%	30.136.832 53,698402%
Totale azioni in proprio				5	5
Totale azioni in delega				34.640.156	34.640.156
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				34.640.161 61,722523%	34.640.161 61,722523%
Totale azionisti in proprio				1	1
Totale azionisti in delega				2	2
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				3	3
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				3	3



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Nominativo	Azioni	%	Depositari	Loc_resid	Pro_resid	Ind_resid	Cap_resid	Codfisc	Naz_resid
TMS-EKAB SRL	10.300.042	18,35282%	63102	PIACENZA	PC	VIA CRIST	29121	1356930337	ITALIA
TMS-EKAB SRL	7.500.000	13,36365%	65015	PIACENZA	PC	VIA CRIST	29100	1356930337	ITALIA
TMS-EKAB SRL	7.144.908	12,73094%	63053	PIACENZA	PC	VIA POGG	29100	1356930337	ITALIA
CENTROBANCA SPA	4.503.324	8,02411%	3479	MILANO	MI	CORSO EL	20122	714470150	ITALIA
TMS-EKAB SRL	4.000.000	7,12728%	65390	PIACENZA	PC	VIA CRIST	29100	1356930337	ITALIA
TMS-EKAB SRL	1.191.882	2,12372%	61030	PIACENZA	PC	VIA CRIST	29100	1356930337	ITALIA
EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	9	0,00002%	61030	MILANO	MI	VIA OLME	20123	7211900159	ITALIA
FABRIS CARLO	6	0,00001%	3069	BOVISIO	MI	VIA GAET	20030	FBRCLR46H23E125Z	ITALIA
RODINO WALTER	5	0,00001%	3307	ROMA	RM	VIA MONT	195	RDNWTR72M10H501N	ITALIA
LOZZI GERMANA	5	0,00001%	3307	ROMA	RM	VIA MONT	195	LZZGMN72B46H501R	ITALIA
ZOLA UMBERTO CARLO	3	0,00001%	3307	TORINO	TO	VIA BOSS	10141	ZLOMRT82L05L219E	ITALIA
CARADONNA MARCELLA	3	0,00001%	3307	MILANO	MI	V. OLMET	20123	CRDMCL59E621962J	ITALIA
CARADONNA GIANFRANCO	3	0,00001%	3307	MILANO	MI	CORSO IT	20122	CRDGRFR61H05F205E	ITALIA
RODINO DEMETRIO	2	0,00000%	3307	ROMA	RM	V. MONTE	195	RDNDTR66T12H501W	ITALIA
SIMONE GIAN LUIGI	1	0,00000%	3307	TORINO	TO	C.SO STA	10129	SMNGLG57R08L219P	ITALIA
	34.640.193	61,72258%							

Totale TMS-EKAB SRL	30.136.832	53,69840%
----------------------------	-------------------	------------------

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 66136 RACCOLTA N. 16783

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata:

COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

detta anche in breve

COGEME SET S.P.A.

2) La sede della società e' posta in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

3) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società e' quello risultante dal Libro Soci.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- la fabbricazione di minuterie metalliche di precisione e lavorazione di metalli in genere;

- l'assemblaggio di parti meccaniche fra di loro nonché la produzione di apparecchiature e congegni meccanici;

- la produzione ed il commercio di prodotti in materia plastica per impiego automobilistico ed in genere;

- il commercio all'ingrosso di genere di ferramenta;

- il commercio di macchinari per la lavorazione di metalli in genere e per la fabbricazione di prodotti in materia plastica;

- l'attività di agenzia e rappresentanza per i prodotti commercializzati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

5) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquantata) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società e' di euro 28.061.200 (ventottomilionisessantunomiladuecento), diviso in n. 56.122.400 (cinquantaseimilionicentoventiduemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da at-

tuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche

di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2009 verbalizzata dal notaio Giovanni Piacitelli di Frosinone repertorio 66136/16783 ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. Civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, per un numero massimo di 5.612.240 azioni godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del cod. Civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I

fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ASSEMBLEA

8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Finanza & Mercati». L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

10) Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regi-

me di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.

11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE

12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni

prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha

ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le de-

libere del caso.

13) Spettano al consiglio di amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto deve essere preventivamente autorizzato dalla assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto, compete al consiglio di amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14) Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi membri o a persone non facenti parte dell'organo medesimo, quali direttori.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e modalità di funzionamento. I comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente.

15) La legale rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché al Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso

la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.

17) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora deliberato dalla assemblea, un emolumento annuo; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

19) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci,

con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai

sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI

20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.

CONTROLLO CONTABILE

21) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

L'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sul bilancio di esercizio, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

23) Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale,

salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

24) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

25) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26) Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla legge.

F.TO: MAURIZIO TESTA

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO